

## SUNTO RICORSO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART .16, COMMI 2 E 3,  
DELLA L.R N. 9 DEL 12.5.2020 (LEGGE FINANZIARIA REGIONE  
SICILIANA PER L 'ANNO 2020) COSÌ COME MODIFICATO DALL 'ART .  
4, COMMA 3, L.R . 11.8.2020, N.18

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED  
ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. –  
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

DIFETTO DI MOTIVAZIONE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90

Come esposto in narrativa l'istanza di accesso al ristoro economico di cui all'art 16, commi 2 e 3, della l.r .n. 9 del 12.5.2020 (Legge finanziaria Regione Siciliana per l'anno 2020) presentata dalla ricorrente è stata inserita nel novero dei progetti non ammissibili in ragione della asserita carenza del requisito di ammissibilità della sede Legale in Sicilia previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico del 24.11.2020.

Ebbene, una siffatta conclusione risulta essere in evidente contrasto con il tenore e la *ratio* della succitata legge regionale, con conseguente illegittimità sia del provvedimento di esclusione dalle istanze ammissibili a finanziamento, sia dello stesso Avviso pubblico ove inteso nel senso allo stesso attributo dall'amministrazione resistente.

Sia dal tenore letterale della norma ( soggetti che “operano”.. ....*continuità dell'attività*”) , sia dalla finalità sottesa alla sua introduzione siccome chiarita anche dalla stessa amministrazione resistente(sostenere le imprese operanti nel proprio territorio nel gravissimo periodo di crisi economico-sociale legato

alla pandemia in corso), appare evidente come questa faccia riferimento quali potenziali beneficiari ai soggetti che **svolgano concretamente** la propria attività nel territorio regionale.

In tale ottica, non si comprende che senso abbia pretendere che il soggetto operante nel territorio siciliano, debba avere anche la sede legale in Sicilia.

Trattasi infatti di un requisito meramente formale che non giova certo a selezionare correttamente la platea di potenziali beneficiari cui la normativa succitata intende rivolgersi con misure di sostegno.

Non si comprende, invero, per quale ragione un soggetto con sede operativa in Sicilia e con una sala cinematografica operante nel territorio della Regione, che dunque rientra perfettamente nella tipologia degli operatori del settore che la normativa emergenziale da ultimo introdotta intende tutelare dagli effetti catastrofici della pandemia in corso, non possa usufruire del contributo in esame sol perché non ha in Sicilia anche la sede legale.

La necessità di quest'ultimo requisito formale, infatti, non è affatto desumibile dalla normativa richiamata, e risulta pertanto essere stato surrettiziamente introdotto dall'amministrazione resistente proprio in violazione del tenore letterale e della ratio dell'art .16, commi 2 e 3, della l.r .n. 9 del 12.5.2020

## **II. VIOLAZIONE DEGLI ART. 49-56 DEL TFUE**

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI STABILIMENTO**

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA**

### **VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI NON DISCRIMINAZIONE**

La determinazione assunta dall'amministrazione resistente risulta essere illegittima anche nella misura in cui si pone in netto contrasto con alcuni dei

principi cardine euro unitari espressi nei trattati comunitari ( oggi confluiti nel TFUE) e recepiti nel nostro ordinamento.

In particolare, la scelta con la quale un soggetto che pur svolgendo la propria attività in Sicilia, con tutto ciò che ne consegue in termini di contribuzione alla crescita dell'economia regionale ( sotto forma di introiti diretti ed indiretti per la Regione), viene escluso dal ristoro in esame sol perché non ha la propria sede legale in Sicilia, risulta essere in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento, della libertà di concorrenza e del divieto di non discriminazione.

### **III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90;**

#### **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;**

#### **ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRIO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA;**

Invero l'evidente l'irragionevolezza ( con tutto ciò che ne consegue) di una siffatta previsione trova conferma alla luce del tenore degli avvisi adottati da altre Regioni a sostegno del settore in esame , ove invece è stata ritenuta sufficiente soltanto la presenza di una sede operativa nel territorio regionale quale requisito per la presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento( il requisito della sede legale è stato indicato quale requisito alternativo e non cumulativo rispetto a quello della sede operativa).

In particolare, giova richiamare al riguardo l'avviso pubblico a sostegno del cinema della Regione Lazio, che ha previsto, analogamente alla Regione Sicilia, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, un apposito stanziamento straordinario una tantum a sostegno degli esercenti cinematografici in possesso dei requisiti indicati nell' Avviso.